



Allegato " A "

STATUTO

TITOLO I

Denominazione - Sede

ART. 1

E' costituita con sede a Usmate Velate (MI) in Via Manzoni n. 26 un'associazione dilettantistica non commerciale, operante nei settori sportivo, ricreativo e culturale che assume la denominazione di "RANCH LA MONELLA".

Essa aderisce all' Ente di Promozione Sportiva ENDAS e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà aderire ad altre Associazioni e potrà aggregarsi od affiliarsi ad Enti di promozione sportiva, agli aderenti al CONI, alle Leghe Sportive e simili, sia nazionali che locali.

Un eventuale cambio di sede non comporterà alcuna modifica al presente statuto.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART. 2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro né politico ed opera per fini sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART. 3

L'associazione si propone di :

- promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche nel settore equestre;
- gestire impianti propri o di terzi, adibiti a circoli ippici, campi e strutture di vario genere;
- organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, manifestazioni ed iniziative nell'ambito della federazione di riferimento;
- indire corsi di avvicinamento e perfezionamento dell'attività equestre con particolare riguardo al turismo equestre;

Inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potrà:

- attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con Enti Pubblici per gestire impianti sportivi ed annessi aree di verde pubblico o attrezzate a collaborare per lo svolgimento di manifestazioni ed iniziative sportive;
- allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative
- organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci; per lo sviluppo del TURISMO EQUESTRE, del TREKKING e delle attività agonistiche organizzate dall'ENDAS
- esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento: in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.



TITOLO III Soci

ART. 4

Il numero dei soci è illimitato.

La qualifica di socio ha durata annuale.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le società e gli enti che ne condividano gli scopi e che s'impegnino a realizzarli.

L'assemblea dei soci può, per titoli speciali, eleggere " Presidenti Onorari " tra gli ex Presidenti e "Soci Onorari ", i quali saranno esonerati dal pagamento della sola quota sociale.

ART. 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, anche verbale, all'Associazione, impegnandosi di attenersi al presente Statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

All'atto della richiesta verrà rilasciata la tessera sociale. Il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio solo dopo delibera approvata e verbalizzata, sul registro soci, dal Consiglio Direttivo.

In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualifica di socio da diritto:

a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione;

- a) a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- b) a partecipare alle elezioni degli organi direttivi.

I soci e i tesserati sono tenuti:

- a) all'osservanza dello Statuto, del regolamento organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- b) al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I soci sono tenuti al pagamento di un contributo associativo annuale.

Annualmente, con l'approvazione del bilancio preventivo, l'assemblea determina i contributi associativi necessari a sostenere i costi generali di funzionamento dell'Associazione nell'interesse degli associati.

Per i servizi facoltativi eventualmente istituiti a favore dei soci, i contributi associativi verranno stabiliti dal Consiglio Direttivo in misura corrispondente ai costi e quindi senza alcun fine di lucro.

I pagamenti relativi dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'Associazione. In sede di approvazione del bilancio consuntivo annuale l'assemblea può determinare una maggiorazione dei contributi associativi per l'esercizio trascorso, sulla base degli effettivi costi sostenuti dell'Associazione stessa, in misura tale da assicurare ogni anno almeno il pareggio del bilancio economico dell'esercizio medesimo. Solo i soci in regola con tutti i pagamenti verso l'Associazione avranno diritto di voto nelle assemblee e potranno partecipare alle attività dell'Associazione.

Potranno partecipare alle manifestazioni tutti i cavalieri in possesso di patenti



(autorizzazioni a montare regolamentari e rinnovate per l'anno in corso, adeguate al tipo di manifestazione), con avvertenza che gli stessi non avranno però diritto di voto alle assemblee ordinarie e straordinarie.

TITOLO IV Recesso – Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 9

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.
- b) che si renda moroso del versamento del contributo annuale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro dei soci.

ART. 10

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'articolo 9.

TITOLO V Fondo Comune

ART. 11

Il fondo comune è indivisibile ed è costituito da :

- a) contributi associativi
- b) contributi e concorsi finanziari pubblici e privati
- c) altri proventi per attività o servizi svolti anche su convenzione o per affidamento di compiti da parte di privati e/o enti pubblici
- d) eventuali rendite patrimoniali
- e) proventi delle sanzioni pecuniarie del presente Statuto
- f) eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all'Associazione per un miglior conseguimento degli scopi sociali e da eventuali avanzi di gestione.

Costituiscono, inoltre, il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

Esercizio Sociale - Bilancio

ART. 12

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all'assemblea degli associati.

Il bilancio di esercizio comprende il rendiconto economico e la situazione patrimoniale dell'Associazione. Esso deve essere predisposto dal Consiglio Direttivo



è sottoposto all'approvazione dell'assemblea entro il 30 aprile. Il Consiglio Direttivo sottopone inoltre all'approvazione dell'assemblea le proposte riguardanti gli eventuali residui attivi o passivi nonché il bilancio di previsione delle entrate e delle spese per l'esercizio successivo.

TITOLO VI Organi dell' Associazione

ART. 13

Sono organi dell' Associazione:

- a) l' Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

Assemblee

ART. 14

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggere nel locale della sede sociale almeno otto (8) giorni prima della adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

ART. 15

L' Assemblea ordinaria :

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell' Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- d) approva gli eventuali regolamenti.

L' assemblea ordinaria viene convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno presso la sede sociale o in altro luogo, purché in Italia, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'assemblea può essere convocata nel luogo come sopra indicato ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta scritta e motivata di almeno un quinto degli associati aventi diritto di voto. Il Consiglio Direttivo può stabilire che l' assemblea si tenga altrove, purché in Italia, per giustificati motivi.

L'ordine del giorno dell'assemblea è formulato dal Consiglio Direttivo.

ART. 16

L'assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell' associazione nominando i liquidatori.

ART. 17

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l' assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati maggiorenni secondo il principio del voto singolo.

Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento dell' Associazione per cui occorrerà il voto favorevole dei tre quinti (3/5) degli associati.

ART. 18

L' assemblea è presieduta dal Presidente dell' Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall' assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell' assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

L' Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo nominato dall' assemblea ordinaria e per la prima volta dai soci costituenti. Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variabile da un minimo di tre (3) ad un massimo di cinque (5), scelti tra gli associati e sempre e comunque in numero dispari.

I componenti del Consiglio restano in carica tre (3) anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario Generale.

Le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese comunque sostenute in relazione alla carica stessa.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia di deliberare.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedirsi non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Dell'adunanza è redatto sull'apposito registro il relativo verbale che verrà firmato dal Presidente e dal Segretario Generale. I componenti del Consiglio Direttivo che non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio stesso senza giustificato motivo, decadono dalla carica. Essi verranno sostituiti da nuovi membri scelti tra i non eletti che abbiano riportato il maggior numero di voti nell'ultima elezione o, in mancanza, cooptando altri Soci.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) compilare i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare sulla costituzione e scioglimento delle Sezioni Sportive autonome;
- f) deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione degli associati;
- g) nominare il responsabile delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell' Associazione;
- h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione.

ART. 20

Nel caso in cui , per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti del Comitato decadono dall'incarico, il Comitato Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero

Comitato; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Comitato può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Presidente

ART. 21

Il Presidente che viene eletto dal Consiglio Direttivo, ha la rappresentanza e la firma legale dell'Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

Il Presidente o chi ne fa le veci rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cessazione o di nominare all'uopo avvocati o procuratori alle liti. Per gli atti relativi nonché per quelli occorrenti alla esecuzione delle delibere di Consiglio, il Presidente o il Segretario Generale hanno la firma libera.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 22

Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali (Assemblea, Consiglio Direttivo, Soci), deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi alla attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali. Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione; chi desidera avere copia dei documenti dovrà farsi carico delle relative spese.

TITOLO VII Scioglimento

ART. 23

Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quinti dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore scelto anche tra i non Soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, alla Fitetrec-Ante Lombardia.

Norma finale

ART. 24

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da un numero di membri variabile da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri ai sensi dell'articolo 19 dello Statuto che si allega al presente atto sotto la lettera " a " .
Il primo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al 31 dicembre 2007 e sarà composto da n. 3 (tre) membri che vengono eletti nelle persone dei signori :

- Penati Oliviero: Presidente
- Giunta Agata : Vice-Presidente
- Migliavacca Nicola : Segretario

L'Associazione e' retta dalle norme contenute in questo atto costitutivo e nello Statuto allegato al presente atto sotto la lettera " A "

Il contributo associativo per l'anno 2007 è di Euro 15,00 (quindici) per ogni associato.

Il fondo comune ammonta pertanto ad Euro 45,00 (quarantacinque).

Letto approvato e sottoscritto.

Usmate Velate, 31/01/07


Penati Oliviero

Giunta Agata

Migliavacca Nicola

COPIA CERTIFICATA ALL'ORIGINALE
Usmate Velate, 31/01/07

AGENZIA DELLE ENTRATE
Ufficio di Usmate Velate
Registrato addì al
6/1/2007 Serie 3
PAGATI € 171,72



Per delega del Direttore
L'incaricato al servizio
(Teste: Giuseppe)

